



WHISTLEBLOWING

Procedura informativa per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di violazioni





(D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24)

Il presente documento intende informare sulle modalità per effettuare le segnalazioni di illecito per violazioni di normative nazionali e dell'Unione Europea e sulla loro relativa gestione da parte dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU), come disposto dal D.Lgs. n. 10 marzo 2023, n. 24 e in conformità alle Linee guida in materia approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

Riferimenti normativi	Con Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 , l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali e del diritto dell'Unione (c.d. whistleblowing), raccogliendo in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia nel settore pubblico che in quello privato.
Segnalante (c.d. whistleblower)	<p>Persona che segnala, divulga pubblicamente ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per tali soggetti è riconosciuta dalla disciplina in vigore la protezione, anche da ritorsioni.</p> <p>Il <i>whistleblower</i> deve essere necessariamente una persona fisica. Non sono, pertanto, prese in considerazione le segnalazioni presentate da altri soggetti, ivi inclusi i rappresentanti di organizzazioni sindacali, in quanto l'istituto del <i>whistleblowing</i> è indirizzato alla tutela della singola persona fisica che agisce in proprio, non spendendo la sigla sindacale. In tale ultimo caso, le segnalazioni sono archiviate in quanto prive del requisito soggettivo previsto dalla normativa e, se relative a materie di competenza dell'ANAC, sono trattate quali segnalazioni ordinarie.</p>
Chi possono essere i whistleblowers	<p>possono procedere alla segnalazione le persone che operano nel contesto lavorativo dell'Agenzia, in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ personale dipendente dell'ADISU con qualsiasi contratto in essere; ➤ dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico, delle società in <i>house</i>, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio; ➤ lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ADISU; ➤ lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ADISU che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; ➤ collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ADISU; ➤ volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che svolgono la propria attività presso l'ADISU; ➤ persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ADISU (es. OIV, rappresentanti della componente studentesca negli organi universitari).
Quando effettuare la segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> • quando il rapporto giuridico è in corso; • durante il periodo di prova;

	<ul style="list-style-type: none"> quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).
Cosa è possibile segnalare	<p>Informazioni sulle violazioni che devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Agenzia, apprese nel contesto lavorativo del <i>whistleblower</i>, che consistono in:</p>
	<ul style="list-style-type: none"> illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
	<ul style="list-style-type: none"> illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
	<ul style="list-style-type: none"> violazioni del diritto nazionale;
	<ul style="list-style-type: none"> violazioni del diritto dell'UE (illeciti commessi in violazione delle normative UE indicate nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione anche se queste ultime non sono espressamente elencate in tale Allegato 1- art. 2, co. 1, lett. a) n. 3).
	<ul style="list-style-type: none"> irregolarità (che non sono più incluse tra le violazioni del diritto nazionale ma possono costituire "elementi concreti" - di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 24/2023 – tali da far ritenere al <i>whistleblower</i> che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
	<ul style="list-style-type: none"> atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea;
	<ul style="list-style-type: none"> atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione europea;
Oggetto della segnalazione possono essere anche	<ul style="list-style-type: none"> le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le suddette violazioni; le attività illecite non ancora commesse ma che il <i>whistleblower</i>, ragionevolmente, ritiene possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti (irregolarità o anomalie che il <i>whistleblower</i> ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal D.Lgs. n. 24/2023); i fondati sospetti.
	<p>Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico e sull'interesse dell'Agenzia.</p>
Non si possono segnalare	<ul style="list-style-type: none"> contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del <i>whistleblower</i> che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di

	<p>impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate (es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'Agenzia);</p> <ul style="list-style-type: none"> > violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali (indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023) ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'Allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'Allegato al D.Lgs. n. 24/2023) considerato che già garantiscono apposite procedure di segnalazione, ovvero discipline speciali che regolano l'istituto del <i>whistleblowing</i> in specifici settori; > violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente all'Unione europea; > notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o voci non attendibili (c.d. "voci di corridoio"); > violazioni riguardanti le irregolarità nella gestione o nell'organizzazione dell'attività degli uffici.
<p>N.B. I motivi che hanno indotto il <i>whistleblower</i> a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023.</p>	
<p>Elementi e caratteristiche della segnalazione</p>	<p>Le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate ed è necessario che risultino chiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; – la descrizione del fatto; – le generalità e gli altri elementi che consentono di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. <p>Alle segnalazioni sarà utile anche allegare documenti che possono fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti che ne sono potenzialmente a conoscenza. Si precisa che, ove il fatto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce la segnalazione può richiedere elementi integrativi al <i>whistleblower</i> tramite i canali di segnalazione o anche di persona, ove il segnalante richieda un incontro diretto.</p>
<p>Trattamento dei dati personali</p>	<p>L'acquisizione e la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche, o denunce – incluse le comunicazioni tra le autorità competenti – avviene in conformità alla normativa sulla tutela dei dati personali. La tutela dei dati personali è assicurata alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza in quanto interessati al trattamento.</p> <p>La persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, con riferimenti ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione,</p>

	<p>divulgazione pubblica o denuncia, non può esercitare – per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata – i diritti degli interessati riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679, considerato che dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto sulla tutela della riservatezza dell’identità del <i>whistleblower</i>. In tali casi alla persona coinvolta o menzionata nella segnalazione è preclusa anche la possibilità, laddove ritengano che il trattamento che li riguardi violi i diritti riconosciuti agli interessati, di rivolgersi al Titolare del trattamento o, in assenza di risposta da parte di questo, di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.</p>
<p>Canali di presentazione delle segnalazioni</p>	
<p>Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i seguenti canali:</p> <ul style="list-style-type: none">  canale interno;  canale esterno (gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC);  divulgazioni pubbliche;  denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. 	
<p>La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del <i>whistleblower</i> in quanto in via prioritaria è favorito l’uso del canale interno.</p>	
<p>Canale interno di segnalazione</p>	
<p>La scelta del canale interno di segnalazione è prioritaria in quanto la prevenzione e l’accertamento delle violazioni passa attraverso l’acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all’origine delle stesse violazioni.</p>	
<p>Soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione interna</p>	<p>La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Agenzia i cui dati sono visualizzabile nell’apposita sezione di Amministrazione trasparente al seguente link: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza A.Di.S.U. Amministrazione Trasparente (adisu.umbria.it).</p>
<p>Canali di segnalazione interna ADiSU</p>	<p>Forma scritta</p> <p>L’ADiSU ha implementato una piattaforma informatica gratuita di segnalazione aderendo al progetto <i>WhistleblowingPA</i> (attuale <i>WhistleblowingIT</i>) di Transparency International Italia e Whistleblowing Solution Impresa Sociale. La piattaforma è accessibile sia dalla pagina di apertura della sezione di Amministrazione trasparente anche attraverso il collegamento alle sottosezioni “Atri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazioni di illecito” e sia dalla home page dell’Agenzia nella sezione “Segnalazioni di illecito – Whistleblowing”.</p> <p>Il canale di segnalazione interna adottato dall’Agenzia permette al solo RPCT di ricevere in automatico le segnalazioni di illeciti da parte di tutti i soggetti legittimati dalla normativa anche in modo anonimo, di accedere alla piattaforma e di dialogare in forma riservata con il <i>whistleblower</i> nel rispetto della tutela della riservatezza e in conformità alla disciplina sul trattamento dei dati personali. In tal senso il RPCT dell’Agenzia è autorizzato - ai sensi degli artt. 29 e 32, par.4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-</p>

		<p><i>quaterdecies</i> del D.Lgs. 196/2003 - al trattamento dei dati personali del <i>whistleblower</i>.</p> <p>Dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma il <i>whistleblower</i> potrà compilare un questionario appositamente studiato da <i>Transparency International Italia</i> in conformità a quanto disposto nel decreto legislativo n. 24/2023. Nel questionario sono richieste informazioni obbligatorie e facoltative che dovranno essere fornite da parte del <i>whistleblowing</i> in modo chiaro, preciso e circostanziato al fine di descrivere il fatto segnalato.</p> <p>È possibile allegare alla segnalazione, mediante <i>upload</i>, documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.</p> <p>Il canale utilizza strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità del <i>whistleblower</i>, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.</p> <p>Il sistema consente l'identificazione di ogni segnalazione mediante l'attribuzione di un codice (ricevuta di 16 cifre) rilasciato al momento in cui la segnalazione è effettuata e che il <i>whistleblower</i> deve conservare per accedere, in momenti successivi, nuovamente alla piattaforma al fine di verificare eventuali riscontri da parte del RPCT, dialogare con lo stesso, controllare se presenti possibili richieste di integrazioni alla segnalazione o allegare altri documenti. È raccomandato conservare il codice in un posto sicuro e non smarrirlo. Al momento della ricezione della segnalazione, il sistema registra la data e l'ora di acquisizione. Il termine di scadenza delle segnalazioni, visibile al <i>whistleblower</i> accedendo nuovamente alla piattaforma, è di 12 mesi.</p> <p>In seguito all'invio da parte del <i>whistleblower</i>, il sistema informa il RPCT della presenza della segnalazione trasmettendo una notifica al suo indirizzo di posta elettronica. Il RPCT per prendere visione e gestire la segnalazione accede alla piattaforma informatica tramite credenziali di autenticazione personali. L'applicativo implementa policy password sicura e vieta il riutilizzo di precedenti password.</p> <p>Il RPCT è l'unico soggetto allertato ed è il solo autorizzato a prendere in carico la segnalazione entrando nella piattaforma.</p>
--	--	---

		<p>La piattaforma informatica fornisce al <i>whistleblower</i> una conferma immediata di avvenuta ricezione della segnalazione. Il RPCT dell’Agenzia al fine di ottemperare a quanto disposto dall’art. 5, co.1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023, procede a confermare allo stesso segnalante, tramite piattaforma informatica, l’effettiva presa in carico della segnalazione.</p> <p>Dal momento in cui la segnalazione è stata presa in carico decorrono i tempi per la chiusura della stessa.</p> <p>Al fine di informare il <i>whistleblower</i> sul trattamento dei dati personali inseriti nella segnalazione, l’Agenzia mette a disposizione un’apposita informativa visionabile vicino alla maschera interattiva per accedere alla piattaforma di segnalazione</p>
Canali di segnalazione interna ADiSU	Forma orale	<p>L’Agenzia consente di effettuare le segnalazioni orali, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il RPCT.</p> <p>Il RPCT concorderà con il <i>whistleblower</i> i tempi e le modalità di svolgimento del colloquio redigendo, al termine dello stesso, un apposito verbale che verrà sottoscritto da entrambe le parti e conservato solo ed esclusivamente dallo stesso Responsabile nel rispetto del principio di riservatezza e secondo precise misure di sicurezza, per la durata di 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.</p> <p>In merito il RPCT predisporrà un apposito registro delle segnalazioni che verrà conservato solo ed esclusivamente dallo stesso. Anche in questo caso, prima di procedere ad effettuare il colloquio al <i>whistleblower</i> verrà rilasciata l’informativa sul trattamento dei dati personali.</p> <p>Con la segnalazione orale la tutela del segnalante risulta più debole; pertanto, si raccomanda di utilizzare la forma scritta.</p>
Segnalazione interna inviata ad un soggetto non competente		<p>Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al RPCT, laddove il segnalante dichiara di voler beneficiare delle tutele in materia di <i>whistleblowing</i> o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione e l’eventuale relativa documentazione è considerata quale “<i>segnalazione whistleblowing</i>” e va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al RPCT dell’Agenzia dando contestuale notizia della trasmissione al <i>whistleblower</i>. Il soggetto non competente dovrà, in tal senso, adottare tutte le cautele di riservatezza, impegnandosi a non rivelare a nessuno quanto eventualmente appreso.</p> <p>Nel caso in cui il <i>whistleblower</i> non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione la stessa sarà considerata come “<i>segnalazione ordinaria</i>”.</p>

<p>Attività RPCT: ricezione, verifica e accertamento della segnalazione interna</p>	<p>Il RPCT dell’Agenzia responsabile della gestione delle segnalazioni garantisce la tutela e la riservatezza dell’identità non solo del <i>whistleblower</i> ma anche del facilitatore (persona fisica che eventualmente può assistere il <i>whistleblower</i> nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo), del segnalato (persona alla quale la violazione è attribuita) o la persona implicata nella violazione segnalata, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.</p> <p><i>Procedura di gestione della segnalazione:</i> al ricevimento della segnalazione il RPCT procede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in tempi ragionevoli e nel rispetto della riservatezza dei dati, ad attuare una prima verifica preliminare sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al <i>whistleblower</i> le tutele previste dalla normativa; ✓ valutata l’ammissibilità, il RPCT avvia l’istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza. All’esito dell’istruttoria il Responsabile fornisce, tramite l’apposita piattaforma, un relativo riscontro al <i>whistleblower</i> (che può consistere nella comunicazione dell’archiviazione, dell’avvio di un’inchiesta interna o delle eventuali relative risultanze, o nel rendere noti provvedimenti adottati, nel rinvio ad un’autorità competente per ulteriori indagini o per informare di tutte le attività da intraprendere o lo stato di avanzamento dell’istruttoria). Il riscontro dovrà essere effettuato entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, e in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. In caso di richiesta di eventuali integrazioni il termine è stabilito entro 3 mesi dal ricevimento della relativa documentazione. <p>Per lo svolgimento dell’istruttoria il RPCT, o tramite la piattaforma di segnalazione o anche di persona, può avviare un dialogo con il <i>whistleblower</i> per richiedere chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori.</p> <p>Se necessario, il RPCT, nel rispetto della riservatezza dell’identità del segnalante e del segnalato e della documentazione contenuta nella segnalazione, può acquisire atti e documenti da altri uffici dell’Agenzia, avvalersi del loro supporto, coinvolgere persone tramite audizioni o altre richieste.</p> <p>Al termine dell’attività svolta il RPCT:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se identifica elementi di manifesta infondatezza della segnalazione per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipicizzate nel D.Lgs. n. 24/2023 idonei a giustificare gli accertamenti o se valuta la manifesta incompetenza da parte dell’Agenzia sulle questioni segnalate o se accerta il contenuto generico tale da non permettere la comprensione dei fatti o se la relativa documentazione non risulta appropriata o inconferente, o se la documentazione non descrive in modo esaustivo i fatti e/o gli elementi essenziali, procede, se del caso, con il richiedere al <i>whistleblower</i>, entro 15 giorni,
--	--

	<p>un'integrazione della documentazione e in caso di mancata risposta, con adeguata motivazione, archivia la segnalazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ se identifica un <i>fumus</i> di fondatezza procede con l'informare il rappresentante legale <i>pro-tempore</i> dell'Agenzia e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari o, se necessario, gli enti e le istituzioni esterne per quanto di rispettiva competenza trasmettendo, nel rispetto della riservatezza dell'identità del <i>whistleblower</i>, una relazione sull'attività istruttoria attuata, corredata di eventuale relativa documentazione. <p>Terminata l'istruttoria gli esiti devono essere comunicati al segnalante entro il termine di 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione, e in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione. In caso di richiesta di eventuali integrazioni il termine è stabilito entro 3 mesi dal ricevimento della relativa documentazione.</p>
<p>Segnalazioni anonime</p>	<p>Sono le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del <i>whistleblower</i>. Esse sono equiparate dall'ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate conseguentemente e pertanto il <i>whistleblower</i> non potrà beneficiare delle misure di protezione previste nel D.Lgs. n. 24/2023. Anche l'ADiSU considera le segnalazioni anonime ricevute attraverso il canale interno alla stregua delle segnalazioni ordinarie. Il RPCT può, nel caso lo ritenga opportuno, richiedere per tale tipologia di segnalazione, tramite la piattaforma informatica, ulteriori approfondimenti da comunicare entro 15 giorni. Lo stesso RPCT procede a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione per non oltre 5 anni dalla data di ricezione, secondo i criteri di conservazione disciplinati dall'ADiSU, al fine di garantirne la rintracciabilità nel caso in cui il segnalante comunichi all'ANAC di aver subito ritorsioni a causa della stessa segnalazione.</p> <p>Il segnalante anonimo che dovesse essere successivamente identificato e che comunica all'ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il D.Lgs. n. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive.</p>
<p>L'identità del <i>whistleblower</i> durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione interna, compreso l'eventuale trasferimento della segnalazione ad altre autorità, non può essere rivelata a persona diversa dal RPCT, senza il suo consenso espresso. Il consenso viene richiesto al <i>whistleblower</i>, con precisa motivazione, da parte del RPCT per mezzo della piattaforma di segnalazione e nel caso di segnalazione orale è rilasciato nel verbale redatto al termine dell'incontro.</p>	
<p>Canale esterno di segnalazione</p>	
<p>Le segnalazioni esterne sono rivolte all'ANAC. Si ricorre a tale canale solo laddove ricorra, ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs. n. 24/2023, una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ il canale interno obbligatorio non è attivo o non è conforme a quanto previsto dalla normativa con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati; ❖ il <i>whistleblower</i> ha presentato la segnalazione interna ma non ha avuto seguito da parte del RPCT; ❖ il <i>whistleblower</i> ha fondati motivi che non sarebbe dato efficace seguito alla sua segnalazione e/o la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione; ❖ il <i>whistleblower</i> ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse. <p>Le segnalazioni esterne, ad eccezione delle denunce alle Autorità giudiziarie, devono essere trasmesse, da parte dei soggetti legittimati come indicati nell'art. 3, del D.Lgs. n. 24/2023, unicamente all'ANAC. La segnalazione esterna viene acquisita dall'ANAC mediante piattaforma informatica, segnalazioni orali o incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.</p>	

➤ Piattaforma informatica di segnalazione esterna: essa utilizza, sia per le segnalazioni che per le comunicazioni di ritorsioni, strumenti di crittografia che garantiscono la riservatezza dell'identità del *whistleblower*, della persona coinvolta, del segnalato, dei contenuti della segnalazione e della relativa documentazione. Inoltre, i dati del segnalante vengono oscurati, segregandoli in apposite sezioni della piattaforma in modo da renderli inaccessibili anche all'ufficio istruttore di ANAC (Ufficio UWHIB). Effettuato l'accesso alla piattaforma, l'utente inserisce nella sezione "Identità" le informazioni che lo identificano in modo univoco; in tal senso l'ANAC ha individuato la figura del *Custode dell'identità* che su esplicita e motivata richiesta del Dirigente dell'UWHIB, consente di accedere all'identità del segnalante. Il *Custode*, anche se operante come autorizzato al trattamento, non conosce l'identità del segnalante e pertanto non è coinvolto nel trattamento dati personali contenuti nella segnalazione. È garantita, per le segnalazioni effettuate all'ANAC anche con modalità diverse dalla piattaforma, la riservatezza mediante acquisizione del protocollo in un apposito registro riservato.

Acquisita la segnalazione, l'Ufficio UWHIB procede a:

- dare avviso alla persona segnalante dell'avvenuta ricezione della segnalazione entro 7 giorni dalla data della sua acquisizione, salvo esplicito rifiuto da parte del *whistleblower* ovvero salvo il caso in cui l'ANAC ritenga che l'avviso potrebbe pregiudicare la tutela della riservatezza dello stesso segnalante;
- verificare preliminarmente la sussistenza di almeno una delle condizioni previste per l'effettuazione della segnalazione esterna ai sensi dell'art. 6, del D.Lgs. n. 24/2023 e nel caso in cui:
 - non ricorra alcuna delle condizioni l'Ufficio UWHIB archivia la segnalazione;
 - se ricorrono le condizioni, l'Ufficio UWHIB procede a valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità.
- mantenere le interlocuzioni con il *whistleblower* richiedendo, ove necessario, elementi integrativi e fornendo informazioni sullo stato di avanzamento dell'istruttoria dando corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
- comunicare al *whistleblower* in merito alla segnalazione - entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza di 7 giorni dal ricevimento - l'azione intrapresa o che si intende intraprendere per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della gestione della segnalazione (archiviazione diretta, risultanze istruttoria dell'Ufficio di vigilanza competente o trasmissione alle Autorità competenti).

Si precisa che è sempre possibile da parte del *whistleblower* ritirare la segnalazione con apposita comunicazione da trasmettere mediante il canale prescelto per l'inoltro della stessa (in tal caso gli accertamenti già avviati si arresteranno, salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio).

Conservazione segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12, del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Le condizioni per poter effettuare una divulgazione pubblica, garantendo la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, si hanno nei casi in cui:

- ❖ ad una segnalazione interna a cui l'amministrazione (ADiSU) non ha dato riscontro nei termini previsti ha fatto seguito una segnalazione esterna all'ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- ❖ il *whistleblower* ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC senza ottenere un riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- ❖ il *whistleblower* effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto ha fondato motivo di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ❖ il *whistleblower* effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica:

- > se il divulgatore rivela volontariamente la propria identità non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023;
- > se il divulgatore utilizza uno pseudonimo o un *nickname* che non ne consente l'identificazione, l'ANAC tratterà la divulgazione come una segnalazione anonima, registrandola ai fini della conservazione e garantendo allo stesso divulgatore, qualora sia successivamente svelata la sua identità, le tutele previste in caso di ritorsioni.

Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

I soggetti tutelati possono rivolgersi anche alle Autorità giudiziarie o contabili per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Nel caso in cui il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni, non è esonerato dall'obbligo - in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Le regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dalle Autorità cui è sporta la denuncia.

Per le **indicazioni di dettaglio sulle segnalazioni esterne, sulla divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile** si rimanda alle **Linee guida n. 311/2023** pubblicate nel sito dell'ANAC al seguente link: [Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)

Il sistema di protezione di cui al D.Lgs. n. 24/2023

Per tutti i soggetti legittimati a presentare segnalazioni di *whistleblowing*, la tutela si applica non solo se la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia avviene nel corso del rapporto di lavoro o di altro tipo di rapporto giuridico, ma anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico. La tutela, infatti si estende:

- ✓ quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- ✓ durante il periodo di prova;
- ✓ successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico.

Altri soggetti tutelati oltre al whistleblower

Le misure di tutela e protezione previste dal D.Lgs. n. 24/2023 sono riconosciute anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al *whistleblower*.

Di seguito si indicano i soggetti tutelati diversi dal *whistleblower*:

- + **facilitatore:** persona fisica che assiste il *whistleblower* nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui identità e assistenza deve essere mantenuta riservata (es. collega di ufficio del segnalante o di un altro ufficio);
- + **persona del medesimo contesto lavorativo del segnalante:** persone legate da una rete di relazioni sorte in ragione del fatto che esse operano, o hanno operato in passato, nel medesimo ambiente lavorativo del *whistleblower* e che, indipendentemente dalla natura delle attività svolte, hanno acquisito informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazioni o di divulgazione pubblica o di denuncia effettuata da un segnalante (es. ex colleghi, collaboratori). Sono inoltre ricompresi in tali tipologie di soggetti anche le **persone legate al whistleblower da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- + **colleghi di lavoro del segnalante:** soggetti che lavorano nel medesimo contesto lavorativo del *whistleblower* e che hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente, vale a dire coloro che al momento della segnalazione lavorano con il segnalante (esclusi gli ex colleghi) e che hanno rapporti attuali, protratti nel tempo, continuativi tali da determinare un rapporto di amicizia;
- + **enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del whistleblower;**
- + **enti presso i quali il whistleblower lavora;**
- + **enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower.**

Per maggiori **chiarimenti in merito ai soggetti tutelati** oltre al *whistleblower* si rimanda alle **Linee guida n. 311/2023** pubblicate nel sito dell'ANAC al seguente link: [Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - www.anticorruzione.it](https://www.anticorruzione.it/it/linee-guida/311-2023)

Il sistema di protezione comprende:

- > **la tutela della riservatezza:** l'identità del *whistleblower* e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, inclusa la documentazione allegata, da cui lo stesso, direttamente o indirettamente, possa essere identificato, non può essere rivelata senza il suo consenso espresso a persone diverse dal RPCT dell'Agenzia o da quelle competenti a dar seguito alle segnalazioni, durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione compreso l'eventuale trasferimento della segnalazione alle altre autorità.
La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni – interne o esterne – attuate in forma orale. La tutela della riservatezza è garantita anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni a cui, la stessa segnalazione, va trasmessa senza ritardo e quando la segnalazione viene effettuata con modalità diverse da quella istituita dall'Agenzia e dall'ANAC.
La tutela dell'identità della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione è garantita da parte dell'Agenzia, dell'ANAC, nonché delle Autorità amministrative cui vengono

trasmesse le segnalazioni fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del *whistleblower*.

L'obbligo di riservatezza è garantito:

- tramite la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990 e accesso civico generalizzato ex art. 5 e ss. del D.Lgs. n. 33/2013;
- durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, compreso l'eventuale trasferimento della segnalazione ad altre autorità competenti;
- con il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali.

La riservatezza del segnalante è garantita nell'ambito del procedimento penale, contabile e disciplinare secondo i termini stabiliti dal D.Lgs. n. 24/2023. È inoltre tutelata, con le stesse garanzie previste per il *whistleblower*, anche l'identità del facilitatore, del segnalato, delle persone menzionate nella segnalazione fino a conclusione dei procedimenti attuati conseguenti la segnalazione.

> **la protezione dalle ritorsioni:** una ritorsione può configurarsi con atti, provvedimenti, comportamenti od omissioni, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in ragione della segnalazione, della divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, che provocano o possono provocare alla persona/ente, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Affinché si possa configurare una ritorsione e, conseguentemente, il soggetto possa beneficiare di protezione, deve esserci un nesso tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito, direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, che effettua una divulgazione pubblica o denuncia.

Ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata è vietata.

Per godere della protezione da ritorsioni i segnalanti o denunciatori devono:

- ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 24/2023;
- effettuare la segnalazione o la divulgazione pubblica nel rispetto della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 24/2023;
- accertare un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione pubblica e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- non segnalare meri sospetti o le "voci di corridoio".

La comunicazione delle ritorsioni che i soggetti ritengono di aver subito a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuate **devono essere comunicate solo all'ANAC** per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile. Oltre che da parte dei *whistleblowers* la comunicazione delle ritorsioni all'ANAC può essere effettuata dai facilitatori, dalle persone del medesimo contesto lavorativo, dai colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante, dai soggetti giuridici nei casi in cui siano enti di proprietà del *whistleblower* o enti in cui lo stesso lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

Le ritorsioni devono essere comunicate all'ANAC tramite l'utilizzo della piattaforma informatica, fornendo necessariamente elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione, divulgazione pubblica, denuncia effettuata e la ritorsione. **L'iter procedimentale di gestione e di analisi della comunicazione di misure ritorsive** è disciplinato **nella Parte seconda § 2 delle Linee guida** pubblicate nel sito dell'ANAC al seguente link: [Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 - Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. - www.anticorruzione.it](#)

Sono escluse dalla possibilità di segnalare all'ANAC le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Agenzia e delle amministrazioni/enti in cui le ritorsioni sono state attuate.

L'ANAC al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili per accertare le ritorsioni può avvalersi della collaborazione, per quanto di rispettiva competenza, dell'Ispettorato della funzione pubblica

	<p>e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, fermo restando la sua esclusiva competenza in merito alla valutazione degli elementi acquisiti e dell'applicazione delle sanzioni amministrative. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.</p>
	<p>> le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore: ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, è previsto che l'ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco pubblicato dalla stessa Autorità sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulle modalità di segnalazione; • sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea; • sui diritti della persona coinvolta; • sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
	<p>> limitazioni della responsabilità: all'insieme delle tutele riconosciute dalla disciplina al segnalante, denunciante o a chi effettua una divulgazione pubblica si devono ascrivere anche le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni. Si tratta di limitazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile, amministrativa.</p> <p>Non è, pertanto, punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – coperte dall'obbligo di segreto; – relative alla tutela del diritto di autore; – relative alla protezione dei dati personali; – che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata. <p>Se ricorrono le suddette ipotesi è inoltre esclusa ogni altra responsabilità anche di natura civile e amministrativa.</p>
<p>Divieto di rinunce e transazioni</p>	<p>Il D.Lgs. n. 24/2023 vieta, in generale, gli atti di rinuncia e le transazioni, sia integrali che parziali (ad esempio in virtù di accordi o altre condizioni contrattuali) aventi ad oggetto il diritto di effettuare segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce nel rispetto delle previsioni di legge. Analogamente, non è consentito imporre al <i>whistleblower</i>, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto (tutela della riservatezza, tutela da eventuali misure ritorsive subite a causa della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata o alle limitazioni di responsabilità conseguenti alla segnalazione, divulgazione o denuncia al ricorrere delle condizioni previste). Tali tutele non possono, inoltre, essere oggetto di rinuncia volontaria. Tale previsione risponde all'esigenza di implementare e rendere effettiva la protezione del <i>whistleblower</i>, quale soggetto vulnerabile, nonché degli altri soggetti tutelati, che, per effetto della segnalazione, divulgazione o denuncia, potrebbero subire effetti pregiudizievoli.</p> <p>Quanto sopra detto non vale invece per le rinunce e transazioni sottoscritte in sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali). Il segnalante e gli altri soggetti tutelati, infatti, possono validamente rinunciare ai propri diritti e mezzi di tutela o farne oggetto di transazione, se ciò avviene nelle sedi protette indicate all'art. 2113 c.c.</p>
<p>Perdita delle tutele</p>	<p>Ferme restando le specifiche ipotesi di limitazione di responsabilità, le tutele anche in caso di ritorsioni non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso</p>

	<p>titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.</p>
<p>Approvazione e pubblicazione procedura</p>	<p>La presente procedura è adottata dal Commissario Straordinario dell’Agenzia ed è pubblicata sia nella pagina di apertura della sezione di <i>Amministrazione trasparente</i> che nelle sottosezioni “<i>Atri contenuti/Prevenzione della corruzione/Segnalazioni di illecito</i>” e nella home page dell’Agenzia nella sezione “<i>Segnalazioni di illecito – Whistleblowing</i>”.</p> <p>La procedura di segnalazione, predisposta in base a quanto disposto nel D.Lgs. n. 24/2023 e a quanto indicato nelle Linee guida dell’ANAC, è da intendersi sostitutiva del Disciplinare <i>whistleblower</i> interno dell’Agenzia adottato con Decreto n. 106 del 02/12/2020 e della precedente procedura informativa di segnalazione di illeciti predisposti in conformità alla Legge n. 30 novembre 2017, n. 179.</p>